

PRIMA LETTURA ANALITICA DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLA SCUOLA

► = coinvolge il dirigente scolastico

►► = vige fin dal 1° settembre 2015

commi	contenuti	aspetti rilevanti o innovativi	richiesti decreti ulteriori
1 – 4 ► ►►	oggetto e finalità	<p>1. Intende “dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche”. Sono richiamati una serie di principi ed obiettivi, che non sono nuovi e che ruotano intorno al concetto del <b>diritto al successo formativo</b> per tutti gli studenti, rimuovendo gli ostacoli personali e sociali. Niente di concretamente operativo, ma vuol essere l’anima politica del provvedimento.</p> <p>2. Sottolinea la necessità della <b>partecipazione</b> (organi collegiali) ed anticipa il passaggio dal POF annuale al <b>piano triennale</b>.</p> <p>3. Richiama la <b>flessibilità didattica ed organizzativa</b> già contenuta nel DPR 275 ed in particolare: a) articolazione modulare del monte ore; b) possibilità di potenziamento del quadro orario anche oltre i limiti ordinamentali; c) programmazione oraria pluri-settimanale e ricorso alle classi aperte.</p> <p>4. Il tutto nei limiti delle risorse già disponibili e di quelle indicate nel comma 201.</p>	non sono necessari.
5 – 7 ► ►►	autonomia scolastica e offerta formativa  obiettivi prioritari	<p>5. E’ istituito l’organico dell’autonomia, che comprende tutte le attività della scuola.</p> <p>6. Le scuole effettuano le proprie scelte in ordine al fabbisogno di risorse di organico.</p> <p>7. Questa scelta si esercita all’interno delle risorse assegnate dal sistema e deve tendere alla realizzazione di obiettivi che la scuola identifica come prioritari fra questi:</p> <p>a) competenze linguistiche, anche tramite CLIL; b) competenze scientifiche e logico-matematiche; c) competenze musicali ed artistiche, anche attive; d) cittadinanza attiva e democratica, interculturalità, solidarietà, competenze giuridico-economiche, auto-imprenditorialità; e) sostenibilità ambientale e territorio; f) competenze nell’uso dei media e nelle tecniche relative; g) educazione motoria ed ad uno stile di vita sano, educazione alimentare; h) competenze digitali, pensiero computazionale, uso consapevole dei social network; i) metodologie laboratoriali; l) contrasto alla dispersione scolastica, lotta al bullismo, anche informatico, politiche di inclusione ed</p>	non sono necessari.

		<p><i>attenzione ai BES, individualizzazione del trattamento, collaborazione con altri enti; m) apertura al territorio; n) potenziamento dell'orario di apertura, riduzione nel numero degli alunni per classe; o) alternanza scuola-lavoro; p) valorizzazione percorsi formativi individualizzati; q) sviluppo di sistemi di premialità e valorizzazione del merito per gli studenti; r) potenziamento dell'italiano come seconda lingua, anche mediante collaborazioni esterne; s) sviluppo di attività di orientamento.</i></p> <p><i>E' evidente che si tratta di un elenco di possibilità in cui bisogna scegliere, dato che nessun organico potenziato potrebbe coprire tutti questi aspetti. La sede per farlo è il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (vedi comma 14), in cui la scuola individuerà gli obiettivi che si impegna a perseguire, tenuto conto delle risorse su cui può contare.</i></p> <p><i>Nella scelta di questi obiettivi, si dovrà tener conto delle risultanze dell'auto-analisi condotta attraverso il RAV dell'anno precedente.</i></p> <p><i>Quindi gli elementi da "tenere insieme", da parte in primo luogo del dirigente, sono: a) risultanze del RAV, in termini di cose che "devono" migliorare; b) richieste del territorio e dell'utenza, in termini di "priorità", cioè cose che si ritengono più importanti; c) risorse dell'organico dell'autonomia (parte delle quali, soprattutto a regime, potranno essere individuate dalle scuole stesse entro limiti generali dati); d) assunzione di un'identità o missione coerente sul territorio (intesa come quadro di coerenza delle diverse priorità adottate, che non possono essere divergenti o casuali).</i></p> <p><i>Occorre in particolare evitare che il Piano sia, come adesso, la somma di tanti mini-progetti. Su questo, si veda il ruolo del dirigente come "primum movens".</i></p>	
8	autonomia scolastica e offerta formativa	<i>8. Riguarda l'<b>educazione musicale</b> nelle scuole di lingua slovena.</i>	non citati
9	autonomia scolastica e offerta formativa	<i>9. Riguarda l'uso nelle mense scolastiche di <b>prodotti alimentari a filiera corta e biologica</b> e di ridotto impatto ambientale.</i>	non sono citati, ma servono
10 ▶ ▶▶	autonomia scolastica e offerta formativa	<i>10. Nelle scuole saranno realizzate iniziative per l'educazione degli studenti alle <b>tecniche di primo soccorso</b>, anche in collaborazione con il 118</i>	non sono citati

<p>11</p> <p>▶ ▶▶</p>	<p>autonomia scolastica e offerta formativa</p>	<p><b>11. I fondi di funzionamento alle scuole saranno erogati in due rate:</b>  <i>a) entro settembre per il periodo settembre-dicembre di ogni anno</i>  <i>b) entro febbraio per il periodo gennaio-agosto di ogni anno</i>  <i>Saranno altresì rivisti i criteri di riparto fra le scuole del "capitolone" per il fondo di funzionamento nel bilancio del MIUR</i></p>	<p>serve un decreto da emanare entro 90 giorni</p>
<p>12 – 13</p> <p>▶▶▶</p>	<p>autonomia scolastica e offerta formativa</p> <p>piano triennale offerta tempi</p>	<p><b>12. Le scuole predispongono il piano triennale dell'offerta formativa entro il mese di ottobre dell'anno che precede il triennio di riferimento. Lo possono aggiornare ogni anno entro il mese di ottobre.</b></p> <p><b>13. l'USR verifica che i piani delle scuole rispettino i limiti loro assegnati per gli organici dell'autonomia (cioè non richiedano personale in più rispetto a quello attribuito)</b></p> <p><i>Sembra di capire che il controllo sia solo "quantitativo" e non riguardi il riparto interno dell'organico fra le classi di concorso (per la quota eccedente il fabbisogno curricolare)</i></p>	<p>non citati</p>
<p>14 – 15</p> <p>▶▶▶</p>	<p>autonomia scolastica e offerta formativa</p> <p>piano triennale offerta contenuti</p>	<p><b>14. Riscrive integralmente l'articolo 3 del DPR 275/99. Le principali novità sono:</b>  <i>a) durata triennale anziché annuale</i>  <i>b) comprende il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e di potenziamento (docenti)</i>  <i>c) comprende il fabbisogno di personale ATA</i>  <i>d) indica il fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali</i>  <i>e) incorpora i piani di miglioramento di cui al RAV (DPR 80/13)</i>  <i>f) prevede i percorsi di alternanza scuola-lavoro (DLgs. 77/05)</i>  <i>g) prevede azioni coerenti con il Piano nazionale per la scuola digitale (comma 57)</i>  <b>ma soprattutto:</b>  <i>h) "è elaborato dal collegio docenti, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione ed amministrazione definiti dal dirigente scolastico" ed è approvato dal consiglio di istituto.</i></p> <p><i>Viene capovolto l'impianto attuale (il consiglio dava gli indirizzi, il collegio elaborava ed il consiglio adottava). Ora gli indirizzi li dà il dirigente, anche per le attività della scuola in generale (e non solo per quelle gestionali ed amministrative), il collegio</i></p>	<p>non citati. La norma è direttamente esecutiva fin dal prossimo settembre.</p>

		<p><i>elabora (come prima), ma il consiglio approva (e quindi – sembra di capire – potrebbe anche modificare, cosa che era esclusa quando “adottava”).</i></p> <p><i>Da un punto di vista concettuale, è un errore: l’organo di gestione (il dirigente) non dovrebbe formulare indirizzi. E l’organo di indirizzo (il consiglio) non dovrebbe poter entrare, a valle, nelle scelte concrete. Sta di fatto che questa norma apre al dirigente spazi notevoli per indirizzare la vita della scuola e le scelte di priorità. In concreto, rende molto più agevole l’esercizio della “gestione unitaria dell’istituzione scolastica”. Ovviamente, richiede più di prima visione generale e capacità di tenere insieme le spinte che continueranno ad esistere in collegio docenti. Vedi commento al comma 7.</i></p> <p><i>15. Restano fermi i limiti complessivi di organico dell’autonomia assegnati alla scuola.</i></p>	
16 ▶▶	<p>autonomia scolastica e offerta formativa</p> <p>contrasto alla discriminazione ed alla violenza di genere</p>	<p><i>16. Riguarda la prevenzione delle discriminazioni di genere e di ogni forma di violenza su “diversi”. Discutibile nel metodo, in quanto inserisce nel piano dell’offerta formativa anche azioni rivolte ai genitori e ai docenti, ispirate alle tematiche di cui al decreto legge 93 del 2013. Discutibile anche sul piano del diritto, perché il Piano dovrebbe essere espressione dell’autonomia della scuola e non “etero diretto”. La sede appropriata per una tale indicazione sarebbe stata piuttosto il comma 7, insieme con le altre finalità di sistema.</i></p> <p><i>Attraverso un rinvio indiretto – che non rende immediatamente esplicito l’oggetto – molti leggono una forma di introduzione obbligatoria della cosiddetta “educazione al gender”. La norma richiamata non cita esplicitamente il gender, ma insiste comunque, con un grande livello di dettaglio, sulle tematiche di genere.</i></p>	non citati
17 ▶-	autonomia scolastica e offerta formativa	<i>17. Il piano triennale deve essere pubblicato anche sul Portale Unico (comma 136)</i>	non citati
18 ▶	<p>autonomia scolastica e offerta formativa</p> <p>copertura posti</p>	<p><i>18. Il dirigente assegna i docenti ai posti dell’organico dell’autonomia (commi 79-83).</i></p> <p><i>L’organico dell’autonomia è l’intera dotazione organica della scuola e non solo la quota del “potenziamento”. Quindi è riconfermata la competenza esclusiva del DS in</i></p>	non citati

		<i>materia di assegnazione dei docenti alle classi, ai posti ed alle varie funzioni.</i>	
22 ▶▶	autonomia scolastica e offerta formativa  apertura pomeridiana scuole	<p>22. Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, i locali scolastici possono essere utilizzati per attività ricreative, culturali, artistiche e sportive. L'iniziativa può essere delle stesse scuole ovvero degli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie e soggetti del territorio.</p> <p>Comma molto discusso: si teme una sorta di "esproprio forzoso" dei locali e si paventano anche complicate questioni di responsabilità civile e per la sicurezza. Non è chiaro se gli Enti locali possano agire anche senza o contro il parere delle scuole.</p>	non citati
25	autonomia scolastica e offerta formativa	25. Il "capitolone" del bilancio MIUR per il fondo di funzionamento è incrementato di 123,9 milioni per il 2016 e di 126 milioni annui a partire dal 2017.	non citati
28 ▶	percorso formativo degli studenti  insegnamenti opzionali	<p>28. Le scuole secondarie di secondo grado possono inserire nel curriculum opzioni, anche utilizzando gli spazi di autonomia e di flessibilità. Queste opzioni diventano parte del curriculum individuale dello studente e vengono inserite nel suo "profilo digitale", da collocarsi sul Portale Unico, di cui al comma 136.</p> <p>Mentre l'utilizzo delle quote di autonomia non suscita particolari problemi, quello delle quote di flessibilità è regolato in modo piuttosto rigido dai DPR 87, 88 e 89. Non si dice esplicitamente – e non è dato dedurlo in via implicita – se quelle norme siano qui sovrascritte. Sembrerebbe di no.</p> <p>Altra questione: non è detto in modo chiaro se le opzioni possano essere attivate a livello individuale o per gruppo classe. La prima soluzione sarebbe quella "giusta" sotto il profilo didattico e metodologico, la seconda sotto quello organizzativo. Se non vi saranno interpretazioni ufficiali, sembra più conforme allo spirito della norma la prima (opzioni individuali).</p>	è richiesto un decreto specifico per quanto riguarda il trattamento dati nel Portale.
29 ▶	percorso formativo degli studenti orientamento	29. Il dirigente, di concerto con gli organi collegiali, può promuovere iniziative per l'orientamento, la motivazione ed il riconoscimento del merito degli studenti. Può utilizzare a tal fine anche finanziamenti esterni.	non citati

30	percorso formativo degli studenti	<i>30. In sede di esame di stato conclusivo le Commissioni tengono conto delle opzioni inserite nel curriculum degli studenti.</i>	non citati
32 ▶	percorso formativo degli studenti	<i>32. Nel promuovere iniziative di orientamento, si tiene conto delle particolari problematiche relative agli studenti di lingua madre straniera. Ovviamente, senza nuovi o maggiori oneri.</i>	non citati
33 ▶ ▶▶	scuola, lavoro e territorio	<i>33. Negli ultimi tre anni di scuola secondaria superiore, obbligatorie almeno 400 ore di alternanza scuola-lavoro per istituti tecnici e professionali e almeno 200 per i licei. La disposizione si attua a partire dalle terze classi dell'anno scolastico 2015-16.</i>	non citati
34 ▶ ▶▶	scuola, lavoro e territorio	<i>34. Le attività di alternanza si possono svolgere anche presso ordini professionali, musei, istituzioni artistiche e culturali, nonché enti di promozione sportiva riconosciuti.</i>	non citati
35 – 36 ▶ ▶▶	scuola, lavoro e territorio	<p><i>35. Le attività di alternanza si possono svolgere durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, ovvero con la modalità dell'impresa simulata, o anche all'estero.</i></p> <p><i>Questa previsione apre problematiche varie. Il DLgs. 77/05 prevedeva che le ore di alternanza fossero integralmente sostitutive di ore di lezione; qui possono essere sia sostitutive che integrative. Data la rilevanza del pacchetto orario, si tratta di opzioni completamente diverse, che non possono essere sbrigativamente considerate equivalenti. Lo stesso si dica per l'impresa simulata, che è cosa del tutto diversa sul piano concettuale oltre che su quello didattico.</i></p> <p><i>Nel caso di opzione per i periodi di sospensione delle lezioni, va tenuto presente che per il quinto anno questo interferisce con gli esami finali e che, dopo lo svolgimento di questi, non si possono programmare attività di alternanza (che non potrebbero essere valutate e che potrebbero far sorgere anche problemi assicurativi). Dunque la ripartizione del pacchetto (dieci settimane in totale, per tecnici e professionali) deve essere dissimmetrica: per esempio, quattro settimane nell'estate dopo il terzo anno, quattro dopo il quarto e due prima dell'inizio delle lezioni del quinto, a settembre. Oppure, considerata la vicinanza degli ultimi due periodi e l'assenza di didattica fra i due, in un unico periodo di sei settimane nell'estate dopo il quarto. Oppure, si può pensare di far svolgere le ultime due settimane durante le attività del quinto: ma un periodo così breve non è vera alternanza ed interrompe la concentrazione negli studi</i></p>	non citati

		<p><i>a ridosso degli esami. Insomma, la questione non è banale e va studiata anche solo sotto il profilo organizzativo.</i></p> <p><i>Altro nodo da sciogliere: inserire circa 200 ore di alternanza in un monte orario di circa 1000 ore comporta il ridisegno di tutto il resto. Non si può semplicemente giustapporre un tot di ore in azienda ad un'attività scolastica che continua a svolgersi in modo tradizionale.</i></p> <p><i>Ancora: non è scontato che il territorio offra sempre la possibilità di svolgere tante ore per tutti gli studenti interessati. E c'è il rischio che il brusco aumento di domanda di "collocamento" a fronte di un'offerta ridotta inneschi dinamiche in qualche modo "ricattatorie" da parte delle aziende nei confronti delle scuole.</i></p> <p><i>36. Il tutto, ovviamente, senza nuovi o maggiori oneri ....</i></p>	
37	scuola, lavoro e territorio	<p><i>37. Sarà emanata una Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza, che potranno – fra l'altro – esprimere un giudizio sull'esperienza compiuta.</i></p>	un regolamento
38	scuola, lavoro e territorio	<p><i>38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgeranno attività di formazione alla sicurezza sul lavoro per i propri studenti, come per gli altri lavoratori (DLgs. 81/08). Ovviamente, senza nuovi o maggiori oneri.</i></p>	non citati
39	scuola, lavoro e territorio	<p><i>39. Sono stanziati, per l'insieme delle attività connesse con l'alternanza, 100 milioni annui a partire dal 2016.</i></p>	non citati
40	scuola, lavoro e territorio	<p><i>40. Il dirigente stipula le convenzioni con le aziende e gli altri soggetti esterni presso cui si svolgono le attività di alternanza.</i></p> <p><i>Il dirigente deve, alla fine di ogni anno, compilare una scheda valutativa relativa alle aziende "utilizzate" (potenziale formativo ed eventuali difficoltà di collaborazione).</i></p> <p><i>Va notato che il DLgs. 77/05 prevedeva invece che si procedesse per convenzioni-quadro stipulate dal Direttore regionale USR, cui le scuole potevano aderire.</i></p>	non citati
41	scuola, lavoro e territorio	<p><i>41. Le imprese che intendono offrire opportunità di alternanza si devono iscrivere in una apposita sezione del registro delle imprese, specificando quanti posti offrono ed in quali periodi dell'anno. In un'ulteriore sezione, coperta dalla normativa sulla privacy (cioè ad accesso controllato e limitato ai soggetti portatori di legittimo</i></p>	non citati

		<p><i>interesse) saranno iscritte altre informazioni utili ad orientare la scelta del contraente.</i></p> <p><i>Il dirigente può scegliere le aziende solo fra quelle iscritte in questo registro (mentre la scelta è libera per musei, istituzioni culturali e sportive – quindi per i licei).</i></p>	
44	scuola, lavoro e territorio	<p><i>44. Le finalità formative previste per le scuole del secondo ciclo possono essere assolte anche presso le istituzioni formative accreditate dalle regioni, con modalità da definire entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. La norma non lo specifica, ma sembra di capire che si tratta di una possibilità limitata all'ambito dell'istruzione professionale.</i></p> <p><i>E', in prospettiva, l'avvio di un sistema integrato di istruzione e formazione professionale.</i></p>	un decreto da emanare di concerto con MinLav e Conferenza Unificata
45 - 55	istituti tecnici superiori	<i>45-55 Riguarda gli Istituti Tecnici Superiori. Si tralascia l'analisi di dettaglio.</i>	
56 - 59	<p>innovazione digitale</p> <p>piano nazionale per la scuola digitale</p>	<p><i>56. Il Ministero adotterà (quando?) un Piano nazionale per la scuola digitale</i></p> <p><i>57. Le scuole ne incorporano gli obiettivi e le azioni nei Piani triennali dell'offerta</i></p> <p><i>58. Lungo elenco (in dieci punti) degli obiettivi da perseguire attraverso il Piano</i></p> <p><i>Si tralascia per ora l'analisi di dettaglio, in quanto si tratta di azioni future, che toccano le scuole solo a valle dell'emanazione del Piano nazionale. Ricordate il Piano per la de-materializzazione delle scuole del 2012?</i></p> <p><i>59. Un insegnante tecnico-pratico può essere utilizzato anche quando non previsto dai piani orario, in affiancamento agli altri docenti per le attività di sviluppo digitale</i></p>	un piano
60 – 62	<p>innovazione digitale</p> <p>▶ partnership con soggetti esterni ed utilizzo degli spazi della scuola</p> <p>▶</p>	<p><i>60. Le scuole possono dotarsi di "laboratori territoriali per l'occupabilità" (?), anche in partnership con altri soggetti esterni pubblici e privati, per realizzare questi obiettivi:</i></p> <p><i>a) orientare la didattica e la formazione alle attività tipiche del "made in Italy"</i></p> <p><i>b) fruibilità di servizi propedeutici all'orientamento ed alla ri-occupabilità giovanile</i></p> <p><i>c) apertura della scuola al territorio ed utilizzo allargato dei suoi spazi</i></p> <p><i>61. I soggetti esterni che utilizzano spazi della scuola sono responsabili per la sicurezza ed il mantenimento del decoro degli ambienti</i></p>	non citati



		<p>62. Per le attività relative al Piano e sue estensioni, disponibili 90 milioni per il 2015 e 30 milioni annui a partire dal 2016.</p> <p>La questione della sicurezza è molto sentita, ma la norma rimane ambigua. La responsabilità degli esterni per la sicurezza è verosimilmente limitata al tempo ed alle attività che essi svolgono e non si estende ai locali. Questo pone il problema della coesistenza di due “datori di lavoro”, entrambi responsabili nello stesso tempo e nello stesso spazio: ipotesi che è in contrasto con le previsioni del DLgs. 81/08. E chi redige il DVR relativo alle attività svolte da esterni? Si tratta di un nodo che andrà sciolto in sede applicativa.</p>	
63 – 64 ▶	organico dell'autonomia  quali posti va a coprire	<p>63. L'organico dell'autonomia copre tutte le funzioni attribuite alle scuole: posti comuni, posti di sostegno, posti destinati al potenziamento dell'offerta formativa, funzioni di coordinamento e funzioni organizzative.</p> <p>64. L'organico dell'autonomia è determinato ogni tre anni ed è ripartito a livello regionale.</p>	non citati
65 - 66	organico dell'autonomia  ripartizione dei posti dell'organico autonomia	<p>65. I posti sono ripartiti a livello territoriale sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- posti comuni: numero delle classi</li> <li>- posti di sostegno: numero degli alunni disabili</li> <li>- posti di potenziamento: numero degli alunni</li> <li>- posti su progetti e convenzioni proposti da reti di scuole</li> </ul> <p>Si applicano i consueti criteri di correzione (piccole isole, territori montani, minoranze linguistiche, aree a forte immigrazione, aree a rischio, ecc.)</p> <p>66. I ruoli sono regionali, suddivisi – a partire dal 2016-17 – in ambiti territoriali, di regola inferiori alla provincia o alla città metropolitana. Per il 2015-2016 non si dà luogo alla costituzione di ambiti.</p>	un decreto triennale
67 - 69	organico dell'autonomia  copertura dei posti non compresi dell'organico	<p>69. Può essere costituito un ulteriore contingente di posti, in aggiunta all'organico dell'autonomia, ma non disponibili per incarichi a tempo indeterminato. Sembra di capire che si tratti dei posti non coperti dall'organico dell'autonomia (per esempio, per classi di concorso sguarnite di personale). Concettualmente, questo contingente sta all'organico dell'autonomia come l'attuale organico di fatto sta all'organico di</p>	decreto annuale MIUR + MEF

	dell'autonomia	<p><i>diritto.</i></p> <p><i>E' un comma inserito in fase di maxi-emendamento e rivela i limiti del progetto "tutti dentro". Nonostante il piano di assunzioni e la costituzione di un organico "funzionale" di oltre cinquantamila unità, ci saranno ancora posti che occorrerà coprire con personale a tempo determinato chiamato sulle graduatorie diverse dalle GAE. E' facile prevedere che, in breve tempo, questo personale premerà per essere a propria volta "regolarizzato". E quindi l'illusione di esaurire in un colpo solo le GAE resterà tale.</i></p>	
70 ▶▶	organico dell'autonomia  reti di scuole	<p><i>70. Gli USR promuovono la costituzione di reti di scuole dello stesso ambito territoriale. Tali reti vanno costituite entro il 30 giugno 2016.</i></p> <p><i>Da notare che le scuole non sono "obbligate" a costituirsi in rete. Di fatto, sarà difficile resistere alle prevedibili pressioni dell'USR, anche in vista del trasferimento alle stesse reti di una serie di funzioni amministrative (vedi comma 72)</i></p>	
71 – 72 ▶	organico dell'autonomia  costituzione e funzioni delle reti di scuole	<p><i>71. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, il MIUR emanerà linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento delle reti.</i></p> <p><i>72. Una serie di funzioni amministrative in materia di personale (ricostruzioni carriera, calcoli pensionistici, TFR, ecc.) potrà essere svolta, nella fase istruttoria, da reti di scuole per conto delle scuole aderenti.</i></p> <p><i>Resta da capire se lo svolgimento di queste funzioni rientri fra i "progetti e convenzioni" per i quali – secondo il comma 65 – possono essere assegnati posti dell'organico dell'autonomia. Sembrerebbe di no: l'organico dell'autonomia non riguarda il personale amministrativo.</i></p>	decreto min.
73	organico dell'autonomia  titolarità docenti	<p><i>73. I docenti di ruolo già titolari di una cattedra mantengono la propria sede / cattedra fino a quando non chiedano di muoversi o non perdano il posto. I nuovi assunti, per il 2015-2016 hanno sede provvisoria; dal 2016-2017 sono titolari su organico territoriale. Dal 2016-2017, la mobilità opera solo in direzione degli organici territoriali.</i></p>	

74 – 77	organico dell'autonomia	<i>74-77. Disposizioni varie di minore importanza relative ad ambiti particolari.</i>	
78 ▶	competenze del dirigente scolastico  competenze proprie del dirigente scolastico	<p><i>78. Viene confermato nella sostanza il profilo del dirigente scolastico descritto nell'art. 25 del DLgs. 165/01, con alcune integrazioni e puntualizzazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali;</i></li> <li><i>- fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio;</i></li> <li><i>- nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento.</i></li> </ul> <p><i>Il tutto, per</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- "dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione,"</i></li> <li><i>- nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.</i></li> </ul> <p><i>E' interessante notare come, partendo dall'incipit "per dare piena attuazione all'autonomia ..." il resto del comma insista molto più sugli aspetti centralistici della funzione ("i livelli unitari e nazionali", "gli elementi comuni", "il buon andamento") e sul rituale "rispetto delle competenze degli organi collegiali".</i></p> <p><i>Nella sostanza, il profilo disegnato sembra prefigurare un arretramento, o almeno un'attenuazione, rispetto a quello del '98, per quanto riguarda la funzione di garante dell'autonomia locale dell'istituzione scolastica.</i></p> <p><i>In questa chiave vanno probabilmente letti anche i maggiori "poteri" conferiti al dirigente nei commi successivi: un rafforzamento della sua funzione di terminale della pubblica amministrazione ed un'attenuazione degli aspetti maggiormente legati all'autonomia.</i></p> <p><i>Per altro verso, è innegabile che alla scuola siano stati dati nuovi spazi di autonomia (a cominciare dall'organico). Dunque, si è probabilmente voluto operare un riequilibrio interno, spostando il profilo del dirigente più sul versante amministrativo. Un motivo di più da mettere eventualmente in campo nella spinta verso il ruolo unico.</i></p>	non citati

79	<p>competenze del dirigente scolastico</p> <p>▶</p> <p>procedura per la chiamata dei docenti sugli ambiti territoriali</p>	<p>79. Solo a decorrere dal 2016-2017, il dirigente scolastico provvederà a coprire i posti dell'organico dell'autonomia "vacanti e disponibili", proponendo i relativi incarichi ai docenti inseriti nell'ambito territoriale di appartenenza. Da notare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i posti in questione non riguardano solo quelli del cosiddetto "potenziamento";</li> <li>- prioritariamente, saranno coperti quelli "comuni e di sostegno", cioè quelli che vanno a saturare l'orario di insegnamento curricolare;</li> <li>- successivamente, saranno individuati docenti sui posti di potenziamento, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (che dice cosa ci si vuole fare);</li> <li>- i docenti potranno "proporsi" alle varie scuole del proprio ambito, ma non è scritto che questa candidatura conferisca loro un diritto di precedenza nella chiamata;</li> <li>- occorrerà tener conto delle norme in materia di riserva di posti e precedenza, di cui alla legge 104, art. 21 e 33;</li> <li>- potranno essere conferiti incarichi anche per classi di concorso diverse da quelle per cui gli aspiranti sono abilitati, purché: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il titolo di studio posseduto (laurea) dia accesso a quell'insegnamento;</li> <li>- non vi siano nell'ambito territoriale docenti abilitati per quella materia.</li> </ul> </li> </ul> <p>E' il famigerato comma sulla "chiamata diretta", che in realtà è circondata da una serie di cautele e garanzie, ma che nella sostanza è sopravvissuta a tutti gli attacchi. Per quest'anno non se ne farà nulla e questo presenta qualche rischio: si rischia di consolidare "diritti" o "aspettative" sui quali potrebbe essere difficile intervenire in seguito. Tuttavia la norma, per come è scritta e per la progressiva estensione dei posti che saranno conferibili con questa procedura – tendenzialmente, tutti – rappresenta una svolta realmente epocale e potrebbe cominciare realmente a far cambiare le cose.</p>	non citati
80	<p>competenze del dirigente scolastico</p> <p>chiamata dei docenti dagli ambiti territoriali</p>	<p>80. Il dirigente, nel formulare la proposta di incarico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lo fa in coerenza con il piano triennale dell'offerta (soprattutto sui posti "in più");</li> <li>- valorizza il curriculum, le esperienze e le competenze professionali;</li> <li>- può svolgere colloqui con gli aspiranti.</li> </ul> <p>L'incarico è triennale ed è rinnovato, purché coerente con il piano triennale di</p>	non citati

	▶	<p><i>offerta. Gli incarichi attribuiti, i curricula dei nominati ed i criteri seguiti sono resi pubblici.</i></p> <p><i>La formulazione "è rinnovato" vincola il mancato rinnovo ad un cambiamento sostanziale nel piano triennale dell'offerta e non, come sarebbe logico, anche all'ipotesi di un insoddisfacente rendimento da parte del nominato. Al tempo stesso, non offre al dipendente reali garanzie. E' una questione su cui occorrerà riflettere.</i></p>	
81	<p>▶</p> <p>competenze del dirigente scolastico</p> <p>divieto di nomina di parenti e affini</p>	<p><i>81. Il comma della vergogna, come è stato definito. Il dirigente, in buona sostanza, deve attestare di non aver chiamato propri congiunti o affini entro il secondo grado. Ma la formulazione letterale è assai più ampia e di fatto inapplicabile, e forse anti-costituzionale: dovrebbe dichiarare che non vi sono cause di incompatibilità rispetto a tutti i docenti inclusi nell'ambito territoriale e non solo a quelli che volesse chiamare. Di fatto, si vanno a limitare le libertà personali, incluso il diritto al lavoro, non solo dei dirigenti, ma di tutta la loro famiglia allargata.</i></p>	non citati
82	<p>▶</p> <p>competenze del dirigente scolastico</p> <p>chiamata docenti</p>	<p><i>82. L'incarico è proposto dal dirigente e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente può optare fra le diverse proposte eventualmente ricevute, ma deve in ogni caso accettarne una. L'USR nomina d'ufficio chi non abbia ricevuto o accettato alcuna proposta.</i></p>	non citati
83	<p>▶</p> <p>competenze del dirigente scolastico</p> <p>scelta dei collaboratori</p>	<p><i>83. Il dirigente individua i collaboratori che lo coadiuveranno in funzioni di organizzazione e coordinamento fra i docenti dell'organico dell'autonomia (cioè fra tutti i docenti) nel limite massimo del 10% del loro numero.</i></p> <p><i>Una norma importante e fortemente voluta da Anp, che fa giustizia delle assurde limitazioni contrattuali. Ci sono però dubbi sulla sua immediata applicabilità.</i></p>	non citati
84	<p>▶▶</p> <p>competenze del dirigente scolastico</p> <p>norma anti classi pollaio</p>	<p><i>85. Il dirigente può ridurre il numero degli studenti per classe, anche al di sotto dei limiti fissati, nei limiti dell'organico dell'autonomia di cui dispone.</i></p> <p><i>Di fatto, la norma consente interventi personalizzati per il trattamento della disabilità, ma obbliga a recuperare aumentando il numero di studenti nelle classi</i></p>	non citati

		<i>parallele.</i>	
85	competenze del dirigente scolastico copertura assenze brevi	<i>85. Per la copertura di assenze fino a dieci giorni, si utilizza l'organico dell'autonomia. Si possono utilizzare i docenti anche in gradi di istruzione diversi da quello di appartenenza, con il mantenimento dei livelli stipendiali individuali.</i>	non citati
86	competenze del dirigente scolastico Fondo Unico Nazionale	<i>86. Il Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato viene aumentato di: - 12 milioni di euro per il 2015 - 35 milioni di euro annui a partire dal 2016 (+ 46 milioni una tantum) - 14 milioni di euro solo per il 2017</i>	non citati
87 – 89	competenze del dirigente scolastico sanatoria di contenziosi in materia di reclutamento DS	<i>87-88.( Sanatoria del contenzioso sui concorsi per dirigente scolastico). Entro 30 giorni dall'entrata in vigore dalla legge, un decreto del MIUR definirà le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione, seguito da prova scritta finale, volto ad immettere nei ruoli dei dirigenti scolastici i seguenti soggetti: a) chi ha superato tutte le prove di un concorso successivamente annullato; b) chi ha ancora aperto un contenzioso relativo a concorsi precedenti (2004 e 2006)  89. Le graduatorie regionali dei concorsi a dirigente scolastico indetto nel 2011 restano aperte fino all'espletamento del percorso speciale di cui ai commi precedenti.</i>	decreto MIUR entro 30 giorni
90 – 91	competenze del dirigente scolastico recupero caso Toscana (e forse Lombardia)	<i>90-91. Coloro che nel 2014-2015 hanno svolto le funzioni di dirigente scolastico per effetto di un concorso successivamente annullato, svolgono una prova orale consistente nella discussione dell'esperienza svolta e sono confermati nel posto.  Comma confezionato su misura per il caso Toscana, ma che potrebbe essere esteso in corsa al sopravvenuto caso Lombardia.</i>	non citati, ma non si vede come si possa farne a meno
92	competenze del dirigente scolastico interregionalità	<i>92. Al di là della formulazione aggrovigliata, significa che fino ad un massimo del 20% dei posti di dirigente scolastico rimasti vacanti e disponibili (dopo l'accantonamento di quelli prevedibilmente necessari per l'attuazione dei commi precedenti) diventa disponibile per la mobilità interregionale di coloro che hanno già</i>	non citati

		<i>titolo ad una nomina e sono ancora in attesa.</i>	
93 ▶	competenze del dirigente scolastico  la valutazione	<p><i>93. La valutazione del dirigente scolastico si svolge secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 1 del Dlgs. 165/01 (responsabilità per i risultati). Gli indicatori utilizzati sono:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- contributo al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del RAV e inoltre:</i></li> <li><i>a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale;</i></li> <li><i>b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;</i></li> <li><i>c) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale;</i></li> <li><i>d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;</i></li> <li><i>e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.</i></li> </ul> <p><i>In via generale, a) ed e) riprendono l'art. 25; b) è collegato con i poteri attribuiti dalla Buona Scuola; c) introduce il criterio reputazionale e d) si collega al RAV.</i></p>	non citati
94 ▶	competenze del dirigente scolastico  nucleo di valutazione	<p><i>94. La valutazione del dirigente è affidata ad un nucleo, composto di tre dirigenti: un ispettore, un amministrativo ed un DS, in possesso di alcuni requisiti fissati dal CCNL. Per "rimpolpare" il contingente di dirigenti tecnici, attualmente piuttosto esiguo, è ammesso il conferimento di incarichi ispettivi finalizzati ed a termine, anche in deroga ai limiti ordinari di legge, ma entro un limite di spesa annua non superiore a 7 milioni.</i></p> <p><i>La procedura di selezione sarà ad evidenza pubblica (avviso di disponibilità, criteri, ecc.)</i></p>	non citati
95	piano straordinario di	<i>95. Per il 2015-2016 il Ministro è autorizzato ad assumere:</i>	non citati

<p>▶▶</p>	<p>assunzioni</p> <p>quantificazione dei posti da coprire con il piano</p>	<p>- su tutti i posti comuni e di sostegno che siano rimasti vacanti e disponibili; - in aggiunta: su tutti i posti di cui alla tabella 1 allegato alla legge (circa 55.000 posti).</p> <p><i>I posti di cui alla tabella 1, per l'anno 2015-2016, sono disponibili per le attività di cui ai commi 7 (obiettivi del sistema di istruzione) ed 85 (copertura supplenze brevi). Dal 2016-2017, confluiscono nell'organico dell'autonomia, all'interno del quale costituiscono la quota destinata al potenziamento.</i></p> <p><i>La ripartizione dei posti di tabella 1 fra le classi di concorso è effettuata dall'USR, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche.</i></p> <p><i>Sui posti del potenziamento non si conferiscono supplenze brevi e saltuarie. Solo per quest'anno, non si conferiscono altresì supplenze "fino all'avente diritto".</i></p> <p><i>Lo slittamento al prossimo anno della confluenza dei posti di tabella 1 nell'organico dell'autonomia fa sì che essi non siano disponibili per "tutti" gli utilizzi previsti per quest'ultimo. In particolare, sembrerebbero escluse le attività organizzative e di coordinamento. Questa lettura è rafforzata anche dal riferimento, solo per quest'anno, ai commi 7 e 85 come uniche finalizzazioni d'uso ammesse.</i></p> <p><i>Salvo ulteriori e diversi chiarimenti, sembrerebbe che questo escluda la possibilità di conferire esoneri o semiesoneri ai collaboratori incaricati di sostituire il dirigente (gli ormai "ex" vicari). Se così fosse, saremmo in presenza di una situazione gravissima e anche insostenibile in certe situazioni: senza che se ne intravedano spiegazioni chiare.</i></p> <p><i>E' certo possibile immaginare qualche "aggiramento" della norma: ma ci si chiede per quale motivo si debba ricorrere a questi metodi</i></p>	
<p>96 – 97</p> <p>▶▶</p>	<p>piano straordinario di assunzioni</p> <p>destinatari del piano di assunzioni</p>	<p>96. Destinatari del piano straordinario di assunzioni sono:</p> <p>a) vincitori ed idonei del concorso per titoli ed esami del 2012 (ministro Profumo)</p> <p>b) iscritti nelle GAE (graduatorie ad esaurimento) nell'ordine di ultimo aggiornamento.</p> <p>97. L'assunzione avviene a domanda, da presentare con le modalità del comma 103. Chi ha titolo ad essere assunto sia sub a) che sub b) deve optare per una sola delle</p>	<p>non citati</p>



		<i>due.</i>	
98 ▶▶	piano straordinario di assunzioni  decorrenza delle nomine	<i>98. L'ordine di assunzione è il seguente: a) entro il 15 settembre 2015, tutti gli aventi diritto nel limite dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili regione per regione (fase curata dagli USR); b) successivamente, ma con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, tutti gli aspiranti di cui alla lettera a) che non hanno trovato posto nella propria regione (fase gestita a livello nazionale, con assegnazione ad altra regione); c) ulteriormente, ma con la stessa decorrenza giuridica, tutti gli aventi titolo compresi nella tabella 1 (fase gestita a livello nazionale con la procedura del comma 100).</i>	non citati
99	piano straordinario di assunzioni  decorrenza delle nomine per la fase nazionale	<i>99. L'assegnazione di sede per gli assunti su base nazionale (lettere b e c comma 98) avviene al termine della rispettiva fase, con effetti economici dalla presa di servizio. Per chi nel frattempo ha conseguito una supplenza fino al termine delle lezioni, l'assegnazione di sede avviene al 1° luglio 2016; per chi ha avuto una supplenza annuale, al 1° settembre 2016.</i>	non citati
100	piano straordinario di assunzioni  ordine di preferenza	<i>100. Nella fase nazionale, chi ha titolo per il sostegno deve indicare la preferenza per il posto comune o il sostegno. Tutti devono indicare l'ordine di preferenza fra tutte le province italiane. In caso di mancanza di posto per tutte le province, non si procede all'assunzione. I vincitori di concorso (lettera a) precedono gli inclusi nelle GAE (lettera b).</i>	non citati
101	piano straordinario di assunzioni  ordine delle operazioni	<i>101. Per individuare il posto da attribuire, si scorre prima l'elenco delle province nell'ordine indicato dall'aspirante; all'interno di ciascuna provincia, si dà la priorità alla tipologia di posto indicata come preferita (comune o di sostegno).</i>	non citati
102	piano straordinario di assunzioni  rinuncia alla nomina	<i>102. Gli aspiranti individuati nella fase nazionale accettano esplicitamente la proposta entro 10 giorni, con le modalità di cui al comma 103. In difetto, non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione. Chi non accetta la proposta ricevuta in una fase non partecipa alle successive e viene espunto dalle</i>	non citati

		<i>graduatorie. I posti che si rendono liberi per effetto di rinunce non tornano in disponibilità per altre nomine.</i>	
103	piano straordinario di assunzioni  modalità di comunicazione	<i>103. Un apposito avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale stabilirà termini e modalità per tutte le comunicazioni relative al piano di assunzioni. In particolare, potrà indicare che le comunicazioni avvengano solo tramite PEC o tramite sistema informativo MIUR, anche in deroga alle disposizioni generali del Codice Amministrazione Digitale.</i>	non citati
104	piano straordinario di assunzioni  esclusioni dal piano	<i>104. Non partecipano al piano di assunzioni coloro che sono già docenti di ruolo, per qualunque tipologia di posto. Sono esclusi anche coloro sui quali pendeva la riserva del conseguimento dell'abilitazione, se non l'hanno ottenuta entro il 30 giugno 2015.</i>	non citati
105	piano straordinario di assunzioni  mantenimento in vita delle GAE non esaurite	<i>105. Dal 1° settembre 2015, le GAE, se esaurite, perdono efficacia per contratti di qualunque tipo e durata.  La formulazione di questo comma è apparentemente paradossale; in realtà rileva per il non detto. Se non sono esaurite (o quelle che non lo sono) rimangono in vita. Dunque, niente cancellazione totale e definitiva ed implicita possibilità che vengano prima o poi nuovamente alimentate con qualche tipologia di aspiranti.</i>	non citati
106 ▶	piano straordinario di assunzioni  proroga validità graduatorie di istituto di prima fascia	<i>106. La prima fascia delle graduatorie di istituto continua ad esplicitare la propria efficacia per coloro che vi sono già inclusi e che non sono eventualmente rientrati nel piano straordinario di assunzioni.  Altra deroga al principio dell'azzeramento ed altro varco possibile per futuri nuovi precari.</i>	non citati
107	piano straordinario di assunzioni	<i>107. A partire dal 2016-2017, si può essere iscritti nelle graduatorie di istituto solo a seguito del conseguimento dell'abilitazione.</i>	non citati
108	piano straordinario di assunzioni	<i>108. Per l'anno scolastico 2016-2017, si dà luogo ad un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, in due fasi distinte e successive:</i>	non citati

	piano straordinario di mobilità territoriale e professionale	<p>- prima fase: tutti coloro che sono stati assunti in ruolo fino all'anno scolastico 2014-2015 incluso. Disponibili tutti i posti, compresi quelli attribuiti come sede provvisoria per il 2014-2015 ai docenti provenienti dalle GAE;</p> <p>- seconda fase: tutti i destinatari del piano straordinario di assunzioni nominati nelle fasi nazionali della procedura.</p> <p>Limitatamente al 2015-2016, gli assunti in ruolo entro l'anno precedente possono ancora chiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale, anche in deroga al limite di permanenza triennale nella sede di prima nomina.</p>	
109	piano straordinario di assunzioni  concorsi a cattedre	<p>109. Per il futuro, l'accesso ai ruoli degli insegnanti avviene unicamente tramite concorso per titoli ed esami, bandito su base regionale per tutti gli ambiti della regione e separatamente per posti comuni e per il sostegno. La mancata accettazione o la rinuncia ad una nomina comporta il deperimento dalle graduatorie di merito.</p> <p>Fino al totale svuotamento di ognuna delle GAE eventualmente ancora rimaste in vita (vedi comma 105), per le nomine si procede con il criterio tradizionale: metà dei posti alle GAE e metà ai vincitori del concorso.</p>	non citati
110	piano straordinario di assunzioni  titoli di ammissione	<p>110. Ai concorsi futuri si accede unicamente con il possesso del titolo di abilitazione e, per il sostegno, della relativa specializzazione. Non possono comunque partecipare coloro che sono già in servizio quale docenti con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali.</p>	non citati
111 – 114	piano straordinario di assunzioni  previsione di un prossimo bando di concorso	<p>111-114. In questi commi si definiscono alcuni aspetti relativi ai concorsi, si modifica l'art. 400 del Testo Unico 297 relativo allo svolgimento del concorso per titoli ed esami e si prevede l'emanazione del primo bando di concorso con la procedura modificata entro il 15 dicembre 2015. Niente che, nell'immediato, riguardi le scuole.</p>	previsto un bando di concorso
115 – 120  ▶▶	periodo di formazione e prova personale docente	<p>115-120. Dopo la nomina in ruolo, il personale docente effettua un anno di formazione e prova ai fini della conferma nel ruolo.</p> <p>Per la validità del periodo di prova sono richiesti almeno 180 giorni di servizio effettivo, di cui almeno 120 di attività didattiche (questa è un'innovazione rispetto</p>	decreto ministeriale su criteri e modalità per

		<p><i>ad ora).</i>  <i>La valutazione del periodo di prova è competenza del dirigente, sentito il parere del comitato di valutazione (la cui composizione è variata a partire da quest'anno).</i>  <i>In caso di esito sfavorevole, il docente ripete l'anno di formazione e prova, al massimo per una sola volta.</i>  <i>Il Ministro emanerà un decreto per fissare finalità, obiettivi, modalità e criteri di valutazione del personale docente in anno di prova.</i></p> <p><i>Nella sostanza, poco cambia rispetto ad ora. Le cose principali sono:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>composizione del comitato (tre docenti + tutor + dirigente)</i></li> <li>- <i>distinzione fra servizio ed attività didattiche ai fini della validità del periodo</i></li> <li>- <i>diritto di ripetere il periodo di prova in caso di esito sfavorevole (è nuovo)</i></li> <li>- <i>dovere di ripetere (in questo caso) anche le attività di formazione</i></li> </ul> <p><i>Resta la titolarità esclusiva del dirigente, la natura consultiva della pronuncia del comitato ed il limite di una sola ripetizione del periodo.</i></p>	la valutazione
121 – 123 ▶▶	carta elettronica per la formazione in servizio  carta elettronica	<p><i>121. E' istituita una carta elettronica per sostenere la formazione dei docenti, il cui importo è di 500 euro pro capite e per anno scolastico. Con questa carta sarà possibile acquistare tutta una serie di beni e servizi di natura culturale, sia di tipo tradizionale che digitale ed accedere ad istituzioni culturali (musei, teatri, spettacoli, ecc.). La somma in questione non costituisce retribuzione accessoria (non si contratta) né reddito imponibile (è al netto).</i>  <i>Un decreto ministeriale definirà i dettagli dell'operazione. Lo stanziamento decorre dal 2015, ma non è certo che la carta sarà già disponibile entro quest'anno.</i></p>	decreto ministeriale entro 60 giorni
124 – 125 ▶▶	carta elettronica per la formazione in servizio  obbligo di formazione	<p><i>124. La formazione in servizio costituisce attività "obbligatoria, strutturale e permanente" per i docenti di ruolo. Le attività relative sono collegate con il piano triennale dell'offerta formativa e con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV.</i>  <i>Si tiene conto delle priorità fissate ogni tre anni con propria direttiva dal Ministro per il sistema di istruzione.</i></p>	non citati

<p>126 – 128</p> <p>▶▶</p>	<p>valorizzazione del merito del personale docente</p> <p>bonus premiale</p>	<p><i>126-128. E' istituito un Fondo nazionale di 200 milioni annui, ripartito fra le scuole e destinato a valorizzare il merito del personale docente.</i></p> <p><i>Il dirigente scolastico – sulla base dei criteri individuati dal Comitato di Valutazione – assegna somme ai docenti per valorizzarne il merito. Tale somma ha natura di retribuzione accessoria.</i></p> <p><i>Punti di particolare rilievo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>il Comitato individua criteri, ma non persone da premiare;</i></li> <li>- <i>il Comitato, per questa funzione, include genitori e studenti + l'esterno (comma 129);</i></li> <li>- <i>il dirigente è il decisore ultimo circa le persone da premiare e gli importi;</i></li> <li>- <i>il premio costituisce "retribuzione accessoria": il che comporta riflessi sul regime previdenziale. Dubbio è invece se questo comporti un qualche tipo di passaggio in sede di relazioni sindacali (e, nel caso, di quale natura).</i></li> </ul>	<p>non citati</p>
<p>129</p> <p>▶▶</p>	<p>valorizzazione del merito del personale docente</p> <p>riscritte la composizione e le funzioni del Comitato di Valutazione del servizio</p>	<p><i>129. Viene riscritta la composizione del Comitato di Valutazione (art. 11 DLgs. 297/94):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>il dirigente, che lo presiede;</i></li> <li>- <i>due docenti, scelti dal Collegio Docenti;</i></li> <li>- <i>un docente, scelto dal Consiglio di Istituto;</i></li> <li>- <i>due genitori (nel primo ciclo) o un genitore + uno studente (nel secondo ciclo), scelti dal Consiglio di Istituto;</i></li> <li>- <i>un esterno (docente, dirigente scolastico o dirigente tecnico) individuato dall'USR.</i></li> </ul> <p><i>Il Comitato svolge tre funzioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>esprime parere sul superamento dell'anno di formazione e prova;</i></li> <li>- <i>valuta, a richiesta dell'interessato, il servizio prestato dal personale docente;</i></li> <li>- <i>formula i criteri per l'attribuzione ai docenti del bonus premiale.</i></li> </ul> <p><i>Quando si esprime sul superamento del periodo di prova, è composto unicamente dal dirigente e dai tre docenti, integrati dal docente tutor.</i></p> <p><i>Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione del merito sulla base di:</i></p>	

		<p>a) qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;</p> <p>b) dei risultati ottenuti nel potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;</p> <p>c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.</p>	
130	valorizzazione del merito del personale docente	<p>130. Al termine del periodo 2016-2018, gli USR inviano una relazione al MIUR sui criteri di fatto adottati dalle scuole per la valutazione premiale dei docenti. Su tale base, il MIUR affiderà ad un apposito Comitato scientifico il compito di predisporre le Linee Guida nazionali, che diventeranno il punto di riferimento.</p>	linee guida, ma solo dopo il 2018
131 – 132 ▶	limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato	<p>131-132. A partire dal 1° settembre 2016, la durata massima complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche non continuativi, non può superare i 36 mesi.</p> <p>E' istituito un apposito fondo (10 milioni) per il pagamento delle spese derivanti da soccombenza giudiziaria per la mancata osservanza di tale limite.</p> <p>Si tratta di un rimedio illusorio. Non è fissando una decorrenza futura e fittizia per il computo dei 36 mesi che si aggirerà il disposto della Corte Europea. E' facile prevedere che gli interessati, man mano che raggiungeranno i 36 mesi (compresi quelli già prestati prima del settembre 2016) ricorreranno alla magistratura per ottenere l'immissione in ruolo.</p>	non citati
133 -135	personale in particolari posizioni di stato (distacco, utilizzazione, ecc.)	<p>133-135. Disposizioni particolari, che non incidono sull'attività delle scuole.</p>	non citati
136 – 144 ▶	open data  Portale Unico	<p>136-144. Una serie di disposizioni, che ruotano intorno all'istituzione di un Portale Unico dei dati relativi al sistema di istruzione, nel quale confluiranno fra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dati relativi al curriculum di ciascuno studente, condivisi con le scuole;</li> <li>- dati relativi al fascicolo di ciascun docente;</li> </ul>	non citati, ma quasi certamente necessari

	dei dati della Scuola	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bilanci di ciascuna scuola;</li> <li>- dati del Sistema Nazionale di Valutazione;</li> <li>- normativa, circolari e comunicazioni varie;</li> <li>- anagrafe dell'edilizia scolastica;</li> <li>- anagrafe degli studenti;</li> <li>- piani dell'offerta formativa;</li> <li>- incarichi di docenza,</li> <li>- ecc.</li> </ul> <p>140. Di particolare interesse per le scuole – se fosse vero – il dettato del comma 140, che fa divieto al sistema di richiedere alle scuole dati già comunicati o comunque già presenti nel Portale Unico.</p> <p>143. Delega al Ministro per un decreto che aggiornerà il regolamento di contabilità delle scuole (il datatissimo DI 44/2001)</p> <p>144. Finanziamento strutturale di 8 milioni l'anno fino al 2019 all'INVALSI.</p>	
	regolamento contabilità finanziamento INVALSI		decreto interministeriale
145 – 150	school bonus  erogazioni liberali verso le scuole	<p>145-150. Le somme versate a titolo di erogazione liberale alle scuole danno titolo ad un credito di imposta del 65% fino al 2016 e del 50% per gli anni successivi. Le somme in questione devono essere versate su un apposito capitolo dell'Entrata del Bilancio dello Stato e da lì riversate in un fondo del MIUR, che le ripartisce alle scuole.</p> <p>Il 10% viene trattenuto per interventi compensativi in favore delle scuole che ricevono meno della media.</p> <p>Le scuole devono dare pubblicità ai versamenti ricevuti, nonché all'utilizzo degli stessi.</p> <p>Un meccanismo complesso, con ben tre passaggi ed una serie infinita di verifiche amministrative, il cui prevedibile risultato sarà di scoraggiare le donazioni e di ritardare di anni il loro effettivo arrivo alle scuole (se mai ci arriveranno).</p>	non citati, ma quasi sicuramente necessari
151 – 152	spese per la frequenza di scuole paritarie	<p>151. Misure fiscali, molto modeste, in favore di chi iscrive i figli a scuole paritarie. La detraibilità delle imposte sulle rette fino a 400 euro equivale a 76 euro di sgravi, a fronte di spese ben più consistenti. Niente di realmente innovativo in materia.</p>	non citati

		<i>152. Parallelamente viene avviato un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento di parità, con particolare riguardo alle scuole secondarie superiori.</i>	
153 – 158	scuole innovative	<i>153-158. Viene lanciato un complesso piano per lo studio, il finanziamento e la realizzazione di “scuole innovative”, cioè concepito come ambienti di apprendimento e non solo contenitori di attività didattiche tradizionali.</i>	previsti e numerosi
159 -179	edilizia scolastica	<i>159-179. Una serie molto fitta di norme tecniche e finanziarie relative a interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Difficile da decifrare per i non addetti ai lavori e comunque di interesse degli amministratori locali e dei Ministeri , più che delle singole istituzioni scolastiche.</i>	numerosi
180 – 185	deleghe al governo	<i>180-185. Il Governo è delegato ad intervenire, con uno o più decreti legislativi, su una serie di materie (vedi sotto). La delega ha una validità di 18 mesi e i decreti emanati possono essere modificati o integrati senza ulteriore delega nei 24 mesi successivi alla loro emanazione. Le materie oggetto di delega sono le seguenti: a) riordino delle disposizioni normative in materia di istruzione; b) riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso alla professione docente; c) promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità; d) revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, d’intesa con le Regioni; e) istituzione di un sistema integrato di educazione ed istruzione da 0 a 6 anni; f) garanzia dell’effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale; g) promozione e diffusione della cultura umanistica e delle espressioni artistiche; h) revisione della normativa in materia di scuole ed istituzioni italiane all’estero; i) adeguamento della normativa sulle certificazioni di competenze ed esami di Stato.</i>	innumerevoli
186 – 191	Provincia di Bolzano	<i>186-191. Un insieme di norme che regolano le modalità di adeguamento della normativa della Provincia Autonoma di Bolzano ai principi di questa legge.</i>	vari
192 -198	deroghe	<i>192-198. Una serie di norme derogatorie, principalmente al regime dei pareri</i>	vari



		<i>preventivi di altri organi sugli atti del governo. Di particolare rilievo il comma: 196. Le norme della presente legge sono inderogabili da parte dei contratti collettivi e le norme e procedure con esse contrastanti sono inefficaci.</i>	
199 – 212	norme finanziarie e varie	<i>199-212. Norme transitorie e finali, principalmente di copertura finanziaria. Molto tecniche e comunque non direttamente incidenti sulla vita delle scuole. L'unico comma di indiretto interesse per i dirigenti scolastici è:  203. Viene stanziato 1 milione di euro per incrementare il bilancio della Scuola Nazionale di Amministrazione in relazione allo svolgimento del concorso per il reclutamento della dirigenza scolastica.</i>	